

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/TRAPANI DEL 27.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV dell' 1.3.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna di San Felice a Cancellò (Caserta) dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'ANNA SIMONE SEGUITO GARA FOGGIA/GELA DEL 27.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 124/DIV dell' 1.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Gela Calcio di Gela (Caltanissetta) riduce la sanzione inflitta al calciatore D'Anna Simone ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Pubblicato in Roma l'11 marzo 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete